

## **Risoluzione del 12/04/2012 n. 35 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti**

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

### **Testo:**

L'**articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, disciplina l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU).

In particolare, l'**articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201** prevede che *"il versamento dell'imposta, in deroga all' **articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** , e' effettuato secondo le disposizioni di cui all' **articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241** , ..."*.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - **articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011** – COMUNE";
- "3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";
- "3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO";
- "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";
- "3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- "3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "*SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "*importi a debito versati*" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "*codice ente/codice comune*" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- nello spazio "*Ravv.*" barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "*Acc.*" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "*Saldo*" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "*Numero immobili*" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "*Anno di riferimento*" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "*Ravv.*" indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con **risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002** per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando l'esposizione nella "*SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "*importi a debito versati*" e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:

- da "3901" a "3940" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale";
- da "3902" a "3941" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli";
- da "3903" a "3942" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili";
- da "3904" a "3943" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati".

Si precisa che i codici "3901", "3902", "3903" e "3904" non sono più utilizzabili.

I codici tributo istituiti con **risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004** per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all'imposta comunale sugli immobili restano invariati.

L'efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.